

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La funzione:1) riassume l'unità dello Stato e ne rappresenta la continuità; 2) coordina i tre poteri: legislativo, amministrativo, giurisdizionale;

i requisiti per l'eleggibilità:1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti civili e politici;3) età di 50 anni compiuti;

l'elezione: viene eletto dai membri delle Camere in seduta comune con la partecipazione di tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta);

la durata della carica: il presidente della Repubblica viene eletto per 7 anni ed è rieleggibile;

le attribuzioni: relative a formazione e funzionamento degli organi costituzionali:1) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione; 2) può convocare le Camere in via straordinaria; 3) può sciogliere le Camere indicando nuove elezioni; 4) può nominare 5 senatori a vita; 5) nomina il Governo (Presidente del Consiglio e Ministri); 6) nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale; 7) presiede il Consiglio superiore della magistratura (Csm);

relative alla funzione legislativa: 1) può inviare messaggi alle Camere; 2) autorizza il Governo a presentare disegni di legge; 3) promulga le leggi, con potere di veto sospensivo; 4) emana decreti aventi valora di legge e regolamenti; 5) indice referendum popolari;

relative alla funzione amministrativa: nei rapporti interni: 1) nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest'ultimo, i ministri; 2) nomina i più importanti organi amministrativi; 3) presiede il Consiglio supremo di difesa e ha il comando delle forze armate; 4) conferisce le onorificenze della Repubblica;

le attribuzioni: relative alla funzione amministrativa: nei rapporti interni: emana i decreti necessari all'esecuzione di leggi (nei casi più importanti); nei rapporti con l'esterno: 1) riceve i rappresentanti dei paesi esteri accreditati presso l'Italia; 2) accredita i rappresentanti diplomatici all'estero; 3) ratifica i trattati internazionali; 4) dichiara lo stato di guerra; relative alla funzione giurisdizionale: presiede il Csm;

la supplenza nella carica: in caso di impedimento, temporaneo o definitivo, la funzione del presidente della Repubblica è esercitata dal presidente del Senato;

le prerogative: 1) il presidente è irresponsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento e attentato alla Costituzione; 2) per questi reati è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale; 3) come privato è sottoposto alla legge penale comune, ma gode di una speciale tutela penale; 4) riceve un assegno annuo e beneficia di una dotazione;

gli atti del Presidente della Repubblica: gli atti compiuti dal presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni devono essere controfirmati dal ministro proponente o dal presidente del Consiglio che se ne assume la responsabilità; atti formalmente presidenziali: atti il cui contenuto è deciso dal Governo, mentre il Capo dello Stato si limita ad apporre la propria firma in qualità di garante della Costituzione; atti sostanzialmente presidenziali: atti per la cui emanazione è determinante la volontà del capo dello Stato, che decide autonomamente.